

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
*ai sensi del D.Lgs. 231/01*




**PARTE SPECIALE 7**

**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE  
DEL DIRITTO D'AUTORE**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016*

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.  
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.  
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

1	03/12/15	Recepimento variazioni della struttura organizzativa aziendale Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	 S. Ricci [PODV]	 A. Toto [ADE]	 A. Toto [PCDA]
0	21/10/11	Emissione	F.to S. Ricci S. Ricci [PODV]	F.to A. Toto A. Toto [ADE]	F.to A. Toto A. Toto [PCDA]
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDIGE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>APPROVA</b>
<b>STATO DELLE REVISIONI</b>			<b>ITER DI EMISSIONE</b>		

**INDICE**

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 7 .....	3
2.	I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	3
3.	PROCESSI SENSIBILI .....	5
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI .....	5
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE .....	5
4.2.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	6
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE .....	7
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V. ....	8
7.	TESTO DELL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 .....	8

## 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 7

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale 7 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati in violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01.

## 2. I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di delitto in materia di violazione del diritto d'autore previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 15 della L. 23 luglio 2009 n. 99.

- art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ovvero chiunque, con qualsiasi mezzo, consente o facilita la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori, ovvero chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione dei diritti del titolare e dei diritti e obblighi dell'utente, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque a fini di lucro:
  - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche di protezione sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Analogamente la norma punisce chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti di cui alle precedenti lett. a) ÷ h);

c) promuove o organizza le attività illecite di cui alle precedenti lett. a) ÷ h);

- art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di contrassegno.

- ⌘ art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633, la norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale; si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### 3. PROCESSI SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

Processi ed Attività Sensibili:

- ⌘ Gestione dei sistemi informativi
- ⌘ Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per la duplicazione e il trasferimento di informazioni e elaborazioni.

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- ⌘ Pianificazione Controllo Bilancio e I.T. – Sistemi Informativi
- ⌘ Tutti i settori supportati da sistemi informatici e telematici per la duplicazione e il trasferimento di informazioni e elaborazioni.

### 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

#### 4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- ⌘ formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- ⌘ chiara descrizione delle linee di riporto;
- ⌘ conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- ⌘ separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- ⌘ traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- ⌘ adeguato livello di formalizzazione.

#### 4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- ⌘ stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali, ed, in particolare, le attività che comportano l'utilizzo di sistemi informatici e telematici;
- ⌘ stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- ⌘ svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Conseguentemente, è vietato:

- ⌘ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/01;
- ⌘ violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale;
- ⌘ violare i principi previsti nel codice etico;
- ⌘ utilizzare i sistemi informatici e telematici messi a disposizione della Società in violazione dei diritti di autore.

In generale, è fatto divieto di:

- a) tentare o porre in essere azioni o comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato richiamate al capitolo 2;

e, più in particolare, con specifico riferimento alla diffusione di opere dell'ingegno protette (L. n. 633/41, art. 171, co. 1 lett. a-bis)) o di opere altrui non destinate alla pubblicità (L. n. 633/41, art. 171, co. 3), alla duplicazione o diffusione di programmi informatici e banche dati (L. n. 633/41, art. 171-bis) ovvero di opere cinematografiche, audiovisive, musicali, letterarie, scientifiche, didattiche, ecc. (L. n. 633/41, art. 171-ter), di:

- b) immettere in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno protetta;
- c) usurpare la paternità di un'opera dell'ingegno ovvero deformare o modificare un'opera qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore;
- d) duplicare o diffondere programmi informatici in violazione dei diritti d'autore ovvero rimuovere o eludere i dispositivi di protezione applicati a programmi informatici protetti;
- e) riprodurre o diffondere banche dati in violazione dei diritti del costituente o dei diritti ed obblighi dell'utente ovvero estrarre o reimpiegare banche dati protette;
- f) duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico opere e parti di opere musicali, cinematografiche o audiovisive;
- g) riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- h) rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

- i) detenere attrezzature o prodotti aventi la finalità di eludere le misure di protezione di opere dell'ingegno protette.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

Facendo salvo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, di seguito sono descritti i protocolli adottati dalla TOTO S.p.A. Costruzioni Generali al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale 7.

- ✚ inventariare le attrezzature hardware, i programmi software e le licenze d'uso;
- ✚ sottoporre l'inventario e l'effettiva dotazione, in programmi e attrezzature, a periodici sistematici controlli;
- ✚ conservare i programmi software in luoghi idonei alla loro salvaguardia;
- ✚ prevedere, per ciascun profilo aziendale o dipendente, delle password di accesso personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti agli utilizzatori dei sistemi informatici e telematici;
- ✚ affidare la gestione delle password di accesso ad un'unica funzione responsabile del sistema di attribuzione e modifica periodica;
- ✚ affidare la gestione dell'amministrazione e configurazione dei pc a un'unica funzione responsabile dei sistemi informatici;
- ✚ conservare le password di accesso ai sistemi informatici e telematici in luoghi protetti;
- ✚ registrare gli accessi a internet e alle reti telematiche e monitorare la trasmissione e diffusione di dati;
- ✚ eseguire periodiche e sistematiche attività di:
  - verifica sulle dotazioni hardware e software e sul possesso delle previste licenze;
  - verifica su eventuali utilizzi illegittimi dell'hardware e/o del software;
  - verifica della possibilità di cracking delle password;
  - verifica della possibilità di accesso a programmi e reti senza l'utilizzo di password;
  - verifica della possibilità di duplicazione di opere protette dal diritto d'autore ovvero di rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
- ✚ informare periodicamente l'O.d.V. sugli aspetti rilevanti afferenti a:
  - la dotazione di hardware, software e licenze d'uso;
  - l'utilizzo delle attrezzature e dei programmi e dei sistemi informatici e telematici;
- ✚ segnalare all'O.d.V. sugli aspetti rilevanti afferenti a:
  - le deroghe alle procedure interne decise per rispondere a particolari esigenze;
  - i presunti o accertati comportamenti in violazione dei diritti d'autore.

## 6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati in violazione del diritto d'autore, diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la funzione coinvolta potrebbe essere quella dei "Sistemi Informativi").

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## 7. TESTO DELL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

### *Art. 25-Novies*

#### *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore <sup>(1)</sup>*

\* \* \*

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99.